

# COMUNE DI GESSOPALENA

(Provincia di Chieti)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 

20-12- 2022
----------------

 N° 

27
----

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue, il giorno venti 20-12-2022 del mese di dicembre alle ore 17:04, nella sala consiliare, previo espletamento delle formalità prescritte dal vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dall'art. 29 dello Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, è stato per oggi convocato questo Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima. Sono presenti all'appello nominale i Signori:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1)	MARIO ZULLI	Presente	
1)	ALESSANDRO LANNUTTI	Assente	
1)	CAMILLO TALONE	Presente	
1)	GIUSEPPE TIBERINI	Presente	
1)	EZIO BOZZI	Presente	
1)	NICOLA TROILO	Presente	
1)	GIUSEPPE DI PAOLO	Presente	
1)	MARIELLA DE SANCTIS	Presente	
1)	ANGELO MANZI	Presente	
1)	TOMMASO TROILO	Presente	
1)	ANTONIO VINCENZO PERSIANI	Presente	
	Totale n.	Presenti 10	Assenti 1

Risulta in qualità di assessore esterno:  
ROSSELLA MARCELLO Presente

Partecipa il Segretario del Comune, Dott. JEAN DOMINIQUE DI FELICE, incaricato della redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il MARIO ZULLI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con apposita separata votazione.

Alle ore 18:20 abbandona i lavori in corso il Consigliere De Sanctis – Presenti n. 9.

Il Sindaco illustra la proposta.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che il Comune di Gessopalena con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per Legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D. Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla

tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione al 31 dicembre 2021 come risultante dalle schede di rilevazione e dalla relazione tecnica allegate alla presente deliberazione, allegato A e B, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che il Comune di Gessopalena possiede le seguenti partecipazioni dirette:

- ECO.LAN. SPA per la Raccolta e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, quota di partecipazione: 1,26%;
- SASI S.p.a., che svolge l'attività di servizio idrico integrato quota di partecipazione: 1,20%;
- CARECINA GAS srl, che svolge la funzione di distribuzione del Gas quota di partecipazione: 25%;
- CALDERAI GAS srl, che svolge la funzione di distribuzione del Gas quota di partecipazione 25%;

VISTA la visura camerale, agli atti di questo Ente, prot. n. 6908 del 13.12.2021, dalla quale risulta che la ISI S.r.l., già in liquidazione, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 30.07.2021;

DATO ATTO CHE per la Carecina GAS S.r.l. viene mantenuta la partecipazione dell'Ente nelle more dell'espletamento della gara d'ambito Chieti 2 Est-Sud per l'affidamento della gestione in forma associata del pubblico servizio di distribuzione del Gas metano così come previsto dal D.M. 226/2011;

DATO ATTO che la partecipazione del 25% nel capitale sociale di Calderali Gas S.r.l. è detenuta insieme agli altri Comuni soci pubblici di Torricella Peligna, Montenerodomo e Roccascalegna, ciascuno dei quali detiene una pari quota del 25%;

CONSIDERATO che:

- il 21/07/2022 l'Assemblea ordinaria della Calderali Gas S.r.l. unanime ha deliberato di procedere alla totale cessione delle quote societarie a causa dello stato di crisi del settore conseguente all'invasione Russa dell'Ucraina, iniziata lo scorso mese di febbraio, che ha determinato un vertiginoso aumento del prezzo al mc del gas, che tra maggio 2021 e maggio 2022 è stato di circa il 1000%, nonché importanti difficoltà alla continuità aziendale per la quale il principale fattore di rischio era rappresentato dalla disponibilità di uno shipper (fornitore all'ingrosso) in grado di praticare un'offerta per la fornitura di gas a prezzi sostenibili e certi, rischio conseguente alla desertificazione delle offerte di vendita sul mercato all'ingrosso;

- all'esito di ulteriori sviluppi negativi, il 19/11/2022 l'Assemblea ordinaria della Società in argomento, preso atto del perdurare dello stato di crisi, dell'altissima volatilità dei prezzi e dell'impossibilità di garantire la continuità aziendale conseguente al venir meno del proprio shipper Vestina Gas e Luce S.p.a. che unilateralmente ha rescisso anticipatamente il contratto in essere e alla perdita di tutti i propri clienti finali con il loro passaggio al Fornitore di Ultima Istanza (FUI) Enel o Hera, unanime ha deliberato, tra l'altro, di sottoporre ai Consigli comunali degli Enti soci la proposta sulla messa in liquidazione della Società entro il 31/12/2022;

- che lo Stato Patrimoniale e Conto Economico, della Calderali Gas S.r.l. al 30/11/2022, acquisiti al prot. n. 7983 del 6/12/2022, evidenziano una situazione economico-patrimoniale equilibrata da cui deriva una proiezione dell'utile di esercizio di € 10.716/19 e a un attento esame consentono di valutare positivamente le prospettive della procedura di liquidazione non implicanti riflessi negativi sul bilancio dell'Ente;

CONSIDERATO, inoltre, che è venuto meno l'interesse del Comune di Gessopalena a mantenere la propria partecipazione azionaria nella Calderali Gas S.r.l. che non è più in grado di conseguire il proprio scopo sociale, giusto verbale del 19/11/2022 dell'Assemblea ordinaria;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica, come integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/2000 con verbale n. 12 del 15-12-2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con d. lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITA la dichiarazione di astensione del Consigliere Manzi che lamenta l'indisponibilità dei verbali dell'Assemblea dei soci della Calderali Gas S.r.l. del 21/07/2022 e del 19/11/2022;

SENTITO l'esito della votazione proclamata dal Sindaco come segue:

Presenti n. 9

Votanti n. 6

Favorevoli n. 6

Astenuti n. 3 (Manzi, Troilo T., Persiani)

UNANIME

### DELIBERA

1. Di considerare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato, quale motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
2. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2021** delle società in cui il Comune di Gessopalena detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli allegati A) e B), quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di dare atto che la ISI S.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara in data 30.07.2021, giusta visura camerale agli atti di questo Ente, prot. n. 6908 del 13.12.2021;
4. Di dare atto che nel corso del 2022 è venuto meno l'interesse del Comune di Gessopalena a mantenere la propria partecipazione nella Calderali Gas S.r.l. che non è più in grado di conseguire il proprio scopo sociale come da verbali dell'assemblea dei soci del 21/07/2022 e del 19/11/2022 e relazione del governo societario del 19/11/2022;
5. Di approvare lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione della Calderali Gas S.r.l.;
6. Di dare ampio mandato al Sindaco, conferendogli ogni potere e facoltà di legge, affinché proponga tale opportuna deliberazione di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione in sede di Assemblea ordinaria della società, provvedendo all'adozione degli atti e dei provvedimenti di rito;
7. Di incaricare gli organi e il competente responsabile, secondo le rispettive competenze, di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di tutti gli atti necessari e conseguenti a dare efficacia ai contenuti della presente deliberazione;
8. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate;
10. Di trasmettere copia del presente atto ai Comuni di Torricella Peligna, Montenerodomo e Roccascalegna per gli atti di propria competenza in ordine alla Calderali Gas S.r.l.;

11. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. con le modalità di cui all' art. 17 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114 alla struttura di monitoraggio individuata nell'ambito del MEF attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it>, e di trasmettere la presente alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 5, comma 4, del T.U.S.P;
12. Con separata votazione, presenti n. 9, votanti n. 6, voti favorevoli n. 6 , astenuti n. 3 (Manzi, Troilo Tommaso, Persiani), unanime il Consiglio Comunale dichiara, a norma dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

---

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Pablo De Gregorio

---

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio RAGIONERIA  
(F.to Pablo De Gregorio)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(F.to MARIO ZULLI)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI  
FELICE)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico, il  
23-01-2023 al n. 27 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici  
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del TUEL;

Gessopalena, li 23-01-2023

Il Segretario Comunale  
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI  
FELICE)

E' divenuta esecutiva il giorno 20-12-2022 perché dichiarata immediatamente  
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Gessopalena, li 23-01-2023

Il Segretario Comunale  
(F.to Dott. JEAN DOMINIQUE DI  
FELICE)

---

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Gessopalena, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

---